



Pontedera, 24 agosto 2026

**All'intero Personale
Agli Atti**

Circolare

Oggetto: Regolamentazione per beneficiare dei permessi di cui alla Legge n.104/92 art. 33 comma 3 o 6, Nuove istanze e conferme/revoche a.s. 2026-2027

In previsione dell'avvio del nuovo anno scolastico, al fine di rendere compatibili le richieste mensili di permessi di cui alla Legge n.104/92 art. 33, comma 3 o 6, con le esigenze organizzativo-didattiche dell'Istituzione scolastica, si forniscono disposizioni di servizio cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

PRIMA ISTANZA

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, il quale provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92 (Art. 3, comma 3).

Il modello di domanda è reperibile sul Sito della scuola nello spazio dedicato alla [modulistica](#).

Il personale che ottiene il riconoscimento deve comunicare alla Dirigenza Scolastica, con tempestività, ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto dalla quale consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

CONFERMA O PERDITA EVENTUALE DEL DEL BENEFICIO DELLA LEGGE 104/92

Il personale in servizio che usufruisce delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e sue modifiche o integrazioni, a produrre l'**autocertificazione sulla sussistenza delle condizioni di fruizione** dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

Tale autocertificazione, secondo il modello reso disponibile in [modulistica](#), dovrà essere consegnata all'Ufficio personale, corredata dalla copia del documento di identità, **entro il 1 settembre 2026**.

Ogni dipendente è **tenuto a comunicare con tempestività** alla dirigenza scolastica qualunque eventuale **variazione della situazione** di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni relative alla Legge 104/92.

LICEO STATALE "EUGENIO MONTALE" - PONTEDERA (PI)

LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Via Salcioli, 1 - 56025 Pontedera (PI) Tel.0587 54165 E-mail: pipm050007@istruzione.it
C.F.:81002950509 - C.M. PIPM050007 - Sito web: www.liceomontale.edu.it



I permessi di cui all'art.33, c.3, della L. n. 104/92 del personale docente sono permessi retribuiti e non riducono le ferie; gli stessi devono essere **possibilmenteamente fruiti dal personale in giornate non ricorrenti**.

CONGEDO BIENNALE

Il congedo biennale retribuito, legato alla Legge 104/92, consiste in un periodo di massimo due anni (frazionabile) per assistere un familiare con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).

I requisiti principali includono: l'accertamento della grave disabilità del familiare, la convivenza (con alcune eccezioni, come per i genitori che assistono i figli) e un ordine di priorità per i familiari che possono richiederlo. Durante il congedo si percepisce un'indennità pari all'ultima retribuzione fissa e continuativa e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa ai fini dell'anzianità.

RESPONSABILITA' E CONSAPEVOLEZZA

I permessi di cui alla Legge n. 104/92 sono regolamentati per i docenti dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all'art. 15 comma 6 confermato dal CCNL 2016/18 e per il personale ATA dall'art. 68 comma 1 del CCNL Scuola 2024, nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007.

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata a una precisa **responsabilità personale**, ragion per cui la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile tanto che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. L'uso improprio dei permessi, quale aver partecipato ad attività di personale interesse o aver adottato condotte similari tali da denotare una violazione del principio di buona fede nei rapporti con il datore di lavoro e tale da integrare l'abuso del diritto, è sanzionabile oltre ad essere perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all'Autorità Giudiziaria) di chiunque ne abbia notizia.

Ogni dipendente interessato **è tenuto a produrre una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza**, firmando il modulo reso disponibile nella [modulistica](#).

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Sono fatti salvi i controlli a campione di questa P.A.I permessi ex art.33 legge n.104/92 sono, in ogni caso, permessi retribuiti ex art.15 del C.CNL Scuola, pertanto, la programmazione non è di per sé comunicazione di assenza, essendo necessario effettuare la richiesta.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI E TEMPI DELLA RICHIESTA

Il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2007 recita testualmente: "I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti **in giornate non ricorrenti**". Per il personale ATA i permessi possono essere usufruiti anche ad ore, fino a un massimo di 18 ore mensili.

Ne consegue che i fruitori di tali benefici non possono presentare le comunicazioni di assenza per art. 33 L.104/92 in giornate ricorrenti della settimana.

I giorni di assistenza vanno, in ogni caso, **concordati** per contemperare il diritto del disabile con i diritti degli alunni, che si vedono sottratti, periodicamente, ore di lezione della stessa disciplina, pertanto, non possono essere usufruiti sempre a discapito delle stesse classi o, in caso di personale non docente, per allungare i giorni di festività.

Le richieste vanno, inoltre, **programmate**, come previsto dall'art.24 della legge n.183/2010, che dispone l'obbligo di comunicare "al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa" salve dimostrate situazioni di urgenza. (Cfr. Circ.13/2010 del dipartimento della funzione pubblica, comma 7).

Al fine di assicurare la normale attività didattica, si invita il personale interessato a inoltrare **entro il 1/9/2026** (se possibile per l'intero arco dell'anno scolastico) o ad ogni mese (**non oltre il 5 del mese**) la **pianificazione mensile di fruizione dei permessi** per concordare con l'Amministrazione l'individuazione dei giorni di permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela del disabile, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità o altra documentazione oggettiva, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sandra Capparelli
Firmato digitalmente